IT

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Marten-czuk, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante l'ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento sull'aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)]

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Deutsche Post AG è condannata alle spese.
- (1) GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Germania/ Commissione

(Causa T-571/08) (1)

(Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Ingiunzione di fornire informazioni — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

(2010/C 234/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Marten-czuk, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento relativo all'aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(1) GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Marcuccio/ Commissione

(Causa T-166/09 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ordinanza di rinvio — Decisione non impugnabile — Ricorso per risarcimento danni — Fase precontenziosa del procedimento — Vizi di procedura — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2010/C 234/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Ricorso di impugnazione diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F-70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.